

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3463

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, COLLESELLI, CRISTOFORI, HELFER, LOBIANCO, MICHELI FILIPPO, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, SEDATI, SORGI, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, VALEGGIANI, VETRONE

Presentata il 18 giugno 1971

Modifiche alla disciplina dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esame delle disposizioni legislative concernenti la tutela previdenziale dei lavoratori agricoli autonomi consente di rilevare notevoli lacune che mantengono in una situazione di inferiorità tale settore lavorativo rispetto alla tutela previdenziale prevista per altre categorie professionali.

Si impone, pertanto, un adeguato impegno alla modifica ed integrazione delle leggi previdenziali in vigore per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

A tale scopo abbiamo predisposto uno schema di proposta di legge contenente modifiche ed integrazioni alla disciplina, che, ben lungi dal ristrutturare il sistema, tuttavia si propone di eliminare, quanto meno, le più gravi discriminazioni esistenti.

Tale proposta sottoponiamo alla vostra attenzione.

Pensione ai superstiti.

È noto che l'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha previsto la concessione delle pensioni indirette e di reversibilità ai

superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni alle stesse condizioni previste per i superstiti degli assicurati dell'assicurazione generale obbligatoria, sempreché l'evento mortale si sia verificato successivamente al 1° maggio 1969 e, se trattasi di superstiti di pensionato, che la pensione del dante causa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successivamente.

Tale disciplina ha comportato la non acquisizione del diritto a pensione per i superstiti di assicurato o di pensionato per i quali non risultavano realizzate le condizioni temporali sopra indicate.

La normativa prevista dall'articolo 25 consiste nella ripetizione, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della stessa situazione in cui furono posti i superstiti dei lavoratori subordinati, iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria in forza degli articoli 13 e 40, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. A tale situazione fu, per i predetti superstiti di lavoratori subordinati, ovviato mediante una serie successiva di leggi intese ad ammettere gli esclusi dal diritto —

esclusi per la data dell'evento mortale e per la decorrenza della pensione del dante causa — con previsione di termini perentori per la presentazione delle domande di pensione: questi termini furono poi periodicamente riaperti ed un'ultima vigente traccia ne risulta ancora nell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, modificato con il primo comma dell'articolo 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Sulla falsariga di tali precedenti l'articolo 1 dello schema di proposta ammette al beneficio della pensione i superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 2 maggio 1969 o di pensionati la cui pensione abbia una decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970. Non è stato indicato un termine per la presentazione della domanda al fine di evitare in seguito, come già si è verificato per l'analoga situazione dell'assicurazione generale obbligatoria, la necessità di provvedere alle approvazioni di leggi per la riapertura del termine stesso.

Il trattamento previdenziale ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ha fin'ora ignorato l'indennità per morte corrisposta nell'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei lavoratori dipendenti per il caso che il defunto non abbia acquisito nella propria posizione i requisiti contributivi ed assicurativi richiesti per il pensionamento dei superstiti.

Nell'articolo 1, terzo comma, della presente proposta si prevede l'equiparazione dei diritti dei superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quelli già previsti per i superstiti dei lavoratori dipendenti mediante estensione ai primi della indennità di cui all'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

Trattamento di pensione spettante a pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi i quali maturino il diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria.

Secondo la disciplina in vigore, i titolari di pensione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i quali dispongono di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, possono conseguire, per tale contribuzione, soltanto supplementi di pensione che comunque debbono essere portati in detrazione dal trattamento minimo. Tale disciplina è contenuta nell'articolo 26 della legge 22 luglio 1966, n. 613, che ha esteso l'assicurazione invalidità-vecchiaia-superstiti agli esercenti attività commerciali e previsto un coordinamento degli ordinamenti

pensionistici dei lavoratori autonomi. Da tale normativa deriva che il titolare di pensione a carico di una Gestione speciale dei lavoratori autonomi, di importo minimo meno favorevole, non può conseguire la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, di importo minimo più elevato, qualora in questa assicurazione vanti l'intero requisito richiesto. Così letteralmente dispone la norma sopraindicata, sebbene l'interpretazione logica risalente alla *ratio* della stessa non dovrebbe condurre alla aberrante conseguenza di negare il trattamento minimo di pensione più favorevole: in sostanza non si ritiene che il legislatore abbia inteso conferire, ai soggetti versanti nella descritta condizione, un trattamento minore per loggiere un trattamento più vantaggioso. Si impone, quindi, la necessità di una norma di interpretazione autentica che consenta a chi abbia contribuito in più assicurazioni, maturando in ciascuna di esse il requisito per il diritto a pensione, un trattamento pensionistico non inferiore a quello spettante a chi, invece, ha contribuito nella sola assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Nello schema di proposta è stata, pertanto, inserita, nell'articolo 2, una modifica aggiuntiva dell'articolo 26 della legge n. 613/1966 nella quale è previsto il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria eventualmente integrata al minimo e del supplemento di pensione per i contributi versati nelle assicurazioni dei lavoratori autonomi.

Contenzioso amministrativo avverso gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'esperienza del contenzioso amministrativo avverso gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni consente di rilevare l'eccessiva ampiezza dei tempi per la decisione delle impugnative di prima e soprattutto di seconda istanza. Si rende, pertanto, necessaria la previsione di un termine per la decisione dei ricorsi. Il precedente legislativo contenuto nell'articolo 17 della legge 11 marzo 1970, n. 83, per la conversione del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, prevede l'indicazione del termine per la decisione del ricorso, decorso inutilmente il quale si realizza il « silenzio-accoglimento ».

Tale precedente legislativo non consente di prevedere una disciplina meno rigorosa nei confronti della pubblica amministrazione per il settore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Tale considerazione ha indotto alla

previsione degli articoli 3 e 4 della proposta, in relazione ai termini per la decisione dei ricorsi con eliminazione della facoltà di ricorrere agli Istituti assicuratori, peraltro raramente esercitata, al fine di evitare che la mancata decisione nel termine del ricorso proposto da questi ultimi realizzi la cancellazione dagli elenchi.

Contribuzione indebita.

L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel testo modificato dall'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, prevede che i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono computabili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti, salvo il caso di dolo, senza interessi allo assicurato ed ai suoi aventi causa.

Da questa norma deriva che, in caso di cancellazione con effetto retroattivo dagli elenchi nominativi dei coltivatori, mezzadri e coloni, gli interessati possono trovarsi nella condizione di perdere buona parte o tutta la posizione contributiva e di restare privi anche dei requisiti richiesti (in particolare del requisito di un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio) per ottenere la prosecuzione volontaria dell'assicurazione della Gestione speciale. In definitiva si verifica perdita di diritti al pensionamento.

Al fine di ridurre i casi di annullamento di contribuzione, si è ritenuto di prevedere, nell'articolo 5 dello schema di proposta, lo utilizzo dei contributi indebiti come contributi versati a prosecuzione volontaria sempreché nella posizione assicurativa dell'interessato sia rimasta una consistenza di contribuzione obbligatoria sufficiente a realizzare, alla data del primo contributo indebito, il requisito previsto per la prosecuzione volontaria. È stato altresì previsto un meccanismo che conferisce all'interessato la facoltà di rinunciare al predetto utilizzo di contributi indebiti, ove non vi abbia interesse.

Maggiorazioni, per familiari a carico, delle pensioni a carico delle Gestioni speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei lavoratori autonomi.

È noto che l'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede che le maggiorazioni delle pensioni a carico dell'assicurazione ob-

bligatoria dei lavoratori dipendenti sono elevate alla misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria. Tale trattamento è previsto senza distinzione dei settori lavorativi di provenienza dei pensionati.

Tuttavia si deve registrare che anche in questa occasione non ci si è preoccupati di incidere in senso discriminatorio a danno dei pensionati a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, che sono stati esclusi esplicitamente dal miglioramento.

Onorevoli colleghi, riteniamo nostro preciso dovere proporre una tempestiva modifica del testo, che estenda il beneficio in oggetto ai pensionati predetti, atteso che non risulta rispondente ai dettati costituzionali, relativi al principio di uguaglianza ed al principio della tutela del vecchio e dell'inabile nonché dei rispettivi nuclei familiari, una progressione di leggi che perpetua, ampliandolo, uno stato di pesante discriminazione nei confronti di alcune categorie di lavoratori. In adempimento di tale dovere abbiamo inserito nello schema di proposta il testo dell'articolo 6.

Parificazione dei trattamenti minimi.

L'articolo 33, lettera a) della legge 30 giugno 1969, n. 153, prevede una delega legislativa al Governo intesa a stabilire la parificazione dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi a quelli previsti per i lavoratori dipendenti nei soli casi in cui il trattamento di pensione sia conseguito con i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme comuni. A tale parificazione, pertanto, si sottraggono tutte le pensioni di vecchiaia e superstiti maturate con i requisiti di contribuzione ridotti previsti dalle norme transitorie di cui agli articoli 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9. In sostanza, la parificazione prevista nella delega riguarda le sole pensioni di invalidità e parte delle pensioni superstiti. Dato che nel periodo transitorio, tuttora in corso, tra le pensioni liquidate una grande incidenza attiene alle pensioni di vecchiaia, in definitiva il ventilato beneficio della parificazione resterebbe di portata notevolmente ridotta tra le categorie dei lavoratori autonomi.

Pertanto, nel testo delle proposte di modifica alla normativa per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia è stato inserito l'articolo 7 inteso a risolvere la questione in oggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla Gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della Gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il diritto alla indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta a carico della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

ART. 2.

All'articolo 26 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione di cui ai commi precedenti non escludono che i pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o da altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi abbiano diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l'intero trattamento di pensione a carico di quest'ultima eventualmente integrato agli importi minimi, qualora i requisiti previsti dall'articolo 2, *sub* 9) della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultino maturati

nella predetta assicurazione generale obbligatoria.

Nei casi disciplinati nel comma precedente la pensione a carico della Gestione speciale per i lavoratori autonomi viene revocata ed i contributi versati nella Gestione speciale a carico della quale era stata liquidata la pensione, nonché i contributi versati in altre forme di assicurazione per lavoro autonomo, sono utilizzati ai fini della corresponsione di supplementi di pensione con le norme in vigore nelle rispettive Gestioni ».

ART. 3.

I commi ottavo, nono e decimo dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro 30 giorni dalla notifica le loro controdeduzioni. Qualora la Commissione non decida il ricorso entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso, il ricorso si intende accolto.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni. Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto ».

ART. 4.

Il quinto comma dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dai seguenti:

« Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 12 entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati. Questi possono presentare, entro 30 giorni dalla notifica, le loro controdeduzioni. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro 30 giorni dalla notificazione

della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni. Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente, nonché i concedenti di fondi a mezzadria e colonia ».

ART. 5.

All'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel testo modificato dall'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi di cui al comma precedente possono rimanere acquisiti alla Gestione speciale come contributi a prosecuzione volontaria qualora nella posizione assicurativa obbligatoria dell'assicurato, indipendentemente dai contributi indebiti, risultino sussistenti, con riferimento alla data del primo contributo indebito, i requisiti previsti dalle norme vigenti per la concessione della autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Nei casi previsti al comma precedente lo Istituto nazionale per la previdenza sociale deve comunicare all'interessato o ai suoi aventi causa l'accertamento dell'indebito e la facoltà di mantenere la contribuzione indebita nella posizione assicurativa come versata a prosecuzione volontaria con conseguente versamento della differenza di importo tra i contributi obbligatori e quelli volontari. La facoltà predetta deve essere esercitata dall'interessato o dai suoi aventi causa entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione dello Istituto ».

ART. 6.

La norma di cui all'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si applica, con decorrenza dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione a carico delle Gestioni speciali dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni, degli ar-

tigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modifiche e integrazioni e degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7.

La lettera *a*) dell'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituita dalla seguente:

« *a*) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti ».